

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori VACCHETTA, ROASIO, MARCHISIO, SECCHIA, AUDISIO, BOCCASSI, BERTOLI, PIRASTU e FABIANI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 NOVEMBRE 1966

Ulteriore modifica dell'articolo 1 della legge 3 agosto 1949, n. 623, già modificato con legge 5 maggio 1956, n. 525, relative alla concessione alla Valle d'Aosta della esenzione fiscale per determinate merci e contingenti

ONOREVOLI SENATORI. — Con legge costituzionale del 26 febbraio 1948, n. 4, fu emanato, come è noto, lo Statuto speciale per la Valle d'Aosta.

Detta legge all'articolo 14 stabilisce che « il territorio della Valle d'Aosta è posto fuori della linea doganale e costituisce zona franca. Le modalità d'attuazione della zona franca saranno concordate con la Regione e stabilite con legge dello Stato ».

Sono ormai trascorsi 18 anni senza che il Parlamento della Repubblica abbia dato corso alla legge prevista, soprattutto perchè la dizione « concordate con la Regione e stabilite con legge dello Stato » ha permesso ai vari Governi succedutisi nel tempo di non accettare le proposte e le variazioni, sempre unanimi, effettuate da parte del Consiglio regionale sui disegni di legge di iniziativa governativa.

Inoltre anche il disegno di legge del senatore valdostano Chabod, che ha fatto proprio il disegno di legge approvato all'unanimità da tutti i partiti nel Consiglio regionale valdostano, giace ancora e non sembra imminente la discussione e l'approvazione.

In attesa della attuazione del regime di zona franca il Parlamento della Repubblica, nell'intento di diminuire — anche se parzialmente — il debito dello Stato verso la Regione, debito che diviene sempre più ingente ogni anno che passa senza l'adempimento della zona franca, aveva promulgato la legge 3 agosto 1949, n. 623, avente per oggetto la concessione alla Valle d'Aosta della esenzione fiscale per determinate merci e contingenti.

Successivamente a causa dell'aumento della popolazione, degli automezzi e delle necessità degli abitanti, con legge 5 maggio 1956, n. 525, veniva modificato l'articolo 1 della precedente legge 3 agosto 1949, n. 623, con lo scopo di aggiornare i limiti massimi dei contingenti previsti.

Sono passati altri 10 anni senza che si sia provveduto alla istituzione della zona franca, ed il continuo aumento della popolazione nonchè l'incremento degli autoveicoli hanno costretto l'Amministrazione regionale ad applicare continue annuali riduzioni, specialmente per quanto riguarda i carbu-

ranti ed il petrolio, tali da portare le assegnazioni a quote ormai insignificanti.

È indubbio quindi, oltrechè doveroso, che un ulteriore aggiornamento sia accordato alla Valle d'Aosta, integrato da alcuni generi che rientrerebbero fra quelli in esenzione se esistesse la zona franca.

All'uopo i sottoscritti presentano il presente disegno di legge che, in attesa della istituzione della zona franca, tende ad ovviare alle notevoli ripercussioni negative che il mancato adeguamento ed aggiornamento dei contingenti produce alla economia della Regione ed alla popolazione.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

L'articolo 1 della legge 3 agosto 1949, n. 623, già modificato con legge 5 maggio 1956, n. 525, è sostituito dal seguente:

« In attesa che sia attuato il regime di zona franca, previsto per il territorio della Valle d'Aosta dall'articolo 14 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, è consentita la immissione in consumo in detto territorio, per il fabbisogno locale, in esenzione dal dazio, dal diritto per i servizi amministrativi, dalle imposte di fabbricazione ed erariali di consumo e dalle corrispondenti sovraimposte di confine, nonchè dal diritto erariale sugli alcoli, dei sottoindicati prodotti nei limiti dei contingenti annui a fianco di ciascuno di essi indicati:

Zucchero	Q.li	50.000
Caffè crudo	»	9.500
Surrogati di caffè	»	500
Cacao in grani	»	2.000
Thè	»	100
Spirito, liquori, acquaviti e profumerie alcooliche, compresi gli spiriti ottenuti nel territorio della Valle, dalla distillazione per usi familiari, in piccoli alambicchi	H.l	2.000
Birra	»	20.000
Benzina	Q.li	150.000
Gasolio	»	100.000
Petrolio	»	15.000
Olio lubrificante	»	8.000

LEGISLATURA IV - 1963-66 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Libri di testo scolastici, in altre lingue od in una lingua mista ap- provati dal Provvedito- rato agli studi	L.	12.000.000
Attrezzature per l'agricol- tura (trattori agricoli fino a 20 Hp.); moto- coltivatori e motofal- ciatrici, con relativi at- trezzi ed accessori, mo- topompe, irroratrici e polverizzatori per la ir- rorazione di anticritto- gamici; pompe a mo- tore a spalla ed a trai- no (compresi gli ato- mizzatori); materiale teleferico; attrezzatura casearia; voltafieni e ra- strelli automatici (ran- ghiatori)	L.	100.000.000
Olio di semi	Q.li	10.000
Gas di petrolio liquefat- to, propano, butano, e miscele per uso do- mestico	»	50.000
Gas di petrolio liquefatti per autotrazione	»	10.000
Macchinari, attrezzature, attrezzi, utensili per impianti industriali	L.	5.000.000.000
Bestiame da macello, carni fresche e conge- late	Q.li	120.000
Fruento, farina o gra- nella	»	120.000
Granoturco, farina o gra- nella	»	250.000
Olio combustibile per ri- scaldamento	»	600.000
Tabacchi (sigarette) pac- chetti da 20 sigarette (1 pacchetto al giorno per 80.000 persone)	N.	29.200.000 ».

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.